



MODELLO C

ATTO UNILATERALE D'IMPEGNO

Il presente documento rappresenta l'atto regolativo della concessione di finanziamento del progetto
“Avviso a favore della realizzazione di tirocini di inclusione sociale”

TRA

il Distretto Sociale Ri3

E

ODV/APS del terzo settore _____ di seguito “Ente” con C.F.
_____ con sede legale in
via _____ CAP _____, telefono
_____, rappresentato dal suo Presidente, quale legale rappresentante
_____ nato il _____ a
_____.

VISTI:

- Il Fondo per il finanziamento di progetti e di attività di interesse generale nel Terzo settore, di cui all'art. 72 del Codice del Terzo settore, nonché le altre risorse finanziarie specificamente destinate al sostegno degli enti del Terzo settore di cui all'art. 73 del Codice medesimo;
- il D.M. n. 141 del 2 agosto 2022, registrato alla Corte dei conti il 18 agosto 2022 al numero 2171;
- la DGR n. 511 del 30 dicembre 2013 recante “Attuazione dell'Accordo adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 24 gennaio 2013 sui tirocini di inserimento o reinserimento finalizzati alla riabilitazione e all'inclusione sociale”;
- l'Accordo di programma tra Regione Lazio e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 2022-2024;
- la determinazione dirigenziale G16663 del 12/12/2023 “Fondi artt. 72 e 73 del Codice del Terzo Settore. Tirocini di inclusione sociale ex dgr 511/2013 promossi dalle APS e dagli ODV della Regione Lazio iscritti al RUNTS per i soggetti svantaggiati presi in carico nell'ambito del distretto sociosanitario di appartenenza”;
- l'Avviso pubblico “Avviso a favore della realizzazione di tirocini di inclusione sociale” adottato dall'Unione dei Comuni dell'Alta Sabina;



SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Oggetto

1. Il presente atto unilaterale ottiene validità legale esclusivamente nell'ipotesi in cui il progetto denominato "Avviso a favore della realizzazione di tirocini di inclusione sociale" verrà ammesso a finanziamento, così come previsto dall'Avviso pubblico in oggetto;
2. L'atto disciplina la realizzazione del progetto di cui alla presente, che l'Ente individuato in premessa, si impegna a realizzare nei modi, nei termini e nel rispetto di quanto indicato nell'Avviso pubblico in oggetto.

Art. 2 Obblighi, responsabilità e compiti dell'Ente beneficiario

1. Nella realizzazione del progetto di cui al presente atto, l'Ente beneficiario si impegna ad operare nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia.
2. L'Ente è direttamente responsabile dell'osservanza di tutti gli obblighi derivanti dalle leggi o dai contratti di lavoro in relazione al personale impegnato nelle attività, compresi quelli in materia di previdenza, assistenza, tutela delle condizioni di lavoro ed assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
3. Il Distretto non è responsabile per eventuali danni che possano derivare a terzi dalle attività connesse alla realizzazione delle attività di cui al presente accordo.
4. L'Ente beneficiario garantisce che i destinatari coinvolti nelle attività progettuali sono coperti da polizza assicurativa contro gli infortuni e le malattie, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, esonerando espressamente il Distretto da ogni e qualunque responsabilità in tal senso.
5. L'Ente beneficiario si impegna altresì a fornire al Distretto le informazioni richieste per l'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni, dei quali prende espressamente atto e alla cui pubblicazione acconsente con la sottoscrizione del presente accordo.
6. L'Ente beneficiario si impegna al rispetto della normativa vigente in materia di trasparenza dei fondi ricevuti.
7. L'Ente beneficiario ha l'obbligo di citare esplicitamente nel materiale predisposto per la realizzazione delle attività (brochure, siti web, pubblicazioni, pieghevoli, manifesti, ecc.) che lo stesso è stato realizzato con il finanziamento concesso dal Distretto a valere sul Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore di cui all'art. 72 del decreto legislativo n.117/2017.



8. L'utilizzo e/o la pubblicazione dei loghi distrettuale, regionale e ministeriale, resi disponibili all'Ente, dovrà avvenire in conformità alle regole di Identità Visiva in vigore.
9. Qualora l'Ente beneficiario, anche in concorso con altri enti/associazioni/organismi e/o impegnati a diverso titolo nell'articolazione e nell'attuazione dell'intervento in parola o parte di esso, intenda pubblicare, su riviste nazionali ed internazionali i risultati (opere, dati grezzi, sensibili, elaborati, etc.) delle attività in oggetto o esporli o farne uso in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, concorderà con la Direzione regionale per l'inclusione sociale i termini e i modi delle pubblicazioni e comunque le parti sono tenute a citare l'accordo nel cui ambito è stata svolta l'attività.
10. L'Ente beneficiario ha l'obbligo di conservare la documentazione amministrativo contabile relativa al progetto, in originale, per dieci anni, in conformità a quanto disposto dall'articolo 2220 del Codice civile.

Art. 3 Irregolarità e sanzioni

1. Il Distretto, in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente atto, potrà disporre l'interruzione del progetto e la revoca del finanziamento, qualora l'Ente beneficiario dello stesso:
 - a. perda i requisiti soggettivi di legittimazione previsti dall'Avviso pubblico in oggetto;
 - b. interrompa o modifichi, senza la previa autorizzazione dell'Amministrazione, l'esecuzione del progetto finanziato;
 - c. compia gravi inadempienze nell'attività di reporting (relazioni intermedie e finali) e/o nella comunicazione dei dati inerenti al monitoraggio;
 - d. compia gravi irregolarità contabili, rilevate in sede di controllo della rendicontazione o emerse in sede di eventuali controlli in itinere;
 - e. eroghi le attività in favore di destinatari diversi da quelli previsti dal progetto;
 - f. non rispetti le regole di pubblicità di cui all'articolo 2, commi 5, 6 e 7, del presente atto;
 - g. apporti variazioni al progetto approvato, relativamente agli elementi che, in sede di valutazione, hanno determinato un punteggio pari alla soglia minima di ammissibilità a finanziamento;
 - h. non abbia rispettato, in termini generali, le condizioni stabilite dall'Avviso pubblico in oggetto o utilizzi le risorse pubbliche in modo non conforme alle finalità dell'avviso medesimo;
 - i. receda senza giustificato motivo dal presente atto.

Art. 4 Durata dell'atto unilaterale

1. Il presente atto decorrerà a partire dalla data di avvio delle attività progettuali. Le attività progettuali saranno avviate entro le tempistiche indicate dal Distretto (di norma 30 giorni) secondo le modalità stabilite dall'Avviso pubblico in oggetto.
2. Il termine di validità del presente atto coinciderà con l'esatto ed integrale adempimento di tutte le obbligazioni disciplinate dall'Avviso pubblico in oggetto.
3. In caso di mancato avvio delle attività entro il termine di cui al comma 1 e in assenza di idonee giustificazioni, il Distretto procederà unilateralmente alla revoca del finanziamento.

Art. 5 Monitoraggio e controllo delle attività

1. Al fine di garantire un corretto e costante monitoraggio delle attività da parte del Distretto Ri3, l'Ente beneficiario è tenuto a:
 - a. fornire in qualsiasi momento, se richiesto, specifica documentazione relativa allo stato di avanzamento economico ed operativo del progetto;
 - b. fornire una relazione e rendicontazione finale, previa comunicazione di fine attività, entro 30 giorni dalla conclusione delle attività, sulla realizzazione complessiva delle attività previste nel progetto e sui risultati conseguiti rispetto agli obiettivi programmati, nonché il rendiconto finale, redatto coerentemente all'impostazione del piano finanziario, accompagnato dall'elenco dei giustificativi delle spese sostenute distinto per macro-voci di spesa;
2. Le relazioni e le rendicontazioni di cui al comma precedente dovranno essere redatti in conformità alla modulistica fornita dal Distretto e pubblicati sul sito internet istituzionale del medesimo.

Art. 6 Controversie

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in relazione al presente atto, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite alla competenza esclusiva del Foro competente.

Letto, confermato e sottoscritto,

il Legale Rappresentante dell'Ente beneficiario

(firmato digitalmente)